



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 15 del 30.1.2014**

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' UNICALCE S.p.A. PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA 1° DECENNIO NELLA CAVA DENOMINATA "VAIOLO ALTO" AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO AE 4.3. – RETTIFICA DELIBERA N. 13 DEL 23.01.2014

L'anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di gennaio alle ore 16 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che**

- il Comune di Lecco con D.G.C. n.13 del 23.01.2014 ha concesso alla società UNICALCE S.p.A. la proroga di validità della Convenzione in essere stipulata in data 27.11.2002 n. 31260 di rep. e s.m.i. per la coltivazione della Cava denominata "Vaiolo Alta", Ambito territoriale estrattivo AE 4.3 in Comune di Lecco in virtù delle Autorizzazioni n. 70 del 28.01.2003 e s.m.i., a condizione che la Provincia di Lecco accolga l'istanza di proroga dell'Autorizzazione stessa;
- con medesima D.G.C. n.13 del 23.01.2014 il Comune di Lecco ha approvato la modifica dell'art. 10 e dell'art. 2 della Convenzione sopracitata;

**Considerato** che la modifica dell'art. 2 della Convenzione ha stralciato i seguenti mappali dall'Ambito di Cava denominata "Vaiolo Alta": Comune Censuario di Acquate, mappali 2117, 2116 p, 2124, 2125, 2126 e parte del mappale 2118 corrispondente alla fascia di rispetto fluviale del Torrente Neguggio (pari a mt 4);

**Vista** la nota della Provincia di Lecco, prot. 5253 del 29.01.2014,(ALLEGATO 1), dalla quale si evince che:

- lo stralcio dei mappali di cui sopra determina necessariamente una modifica al progetto di escavazione già autorizzato, insistendo, detti terreni, anche su aree oggetto di modifica morfologica in parte già in fase di attuazione;
- la Provincia di Lecco a seguito di tale stralcio non può procedere al rilascio della proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva, così come richiesto dalla società UNICALCE S.p.A.;
- è facoltà del Comune richiedere la salvaguardia della fascia di rispetto del corso d'acqua;

**Considerato** che lo stralcio dei suddetti mappali era finalizzato all'approfondimento delle problematiche di carattere idrogeologico ed idraulico riguardanti il Torrente Neguggio oltre che alla risoluzione delle discrepanze tra l'ubicazione in loco e l'individuazione cartografica ufficiale di alcune sorgenti, emerse in occasione dell'espressione del parere con D.G.C. n. 101 del 15.07.2013 nell'ambito della procedura di V.I.A. di cui al Provvedimento Dirigenziale Regionale n. 10921 del 26.11.2013;

**Ritenuto** di ricreare le condizioni per consentire alla Provincia di Lecco di rilasciare la proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n. 70 del 28.01.2003 e s.m.i., così come richiesto dalla società UNICALCE S.p.A.;

**Ribadita** nel contempo la necessità di valutare e risolvere le problematiche emerse sopraesposte e richiedere la salvaguardia della fascia di rispetto del corso d'acqua denominato Neguggio ricompresa nell'ambito di cava;

**Richiamata** la D.G.C. n.13 del 23.01.2014;

Visti

- L.R. n.14/98;
- Regolamento di polizia idraulica sul reticolo idrico minore approvato con D.C.C. n. 34 del 15.06.2009
- il vigente Statuto comunale;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

- il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) di annullare il punto 1) della D.G.C. n.13 del 23.01.2014;
- 2) di approvare la modifica dell'art. 2 della Convenzione in essere stipulata in data 27.11.2002 n. 31260 di rep., successivamente modificata ed integrata con atto in data 20.09.2005 n. rep 31447 e con D.G.C. n.148 del 02.12.2010 e n. 224 del 19.11.2012, secondo lo schema allegato, (ALLEGATO 2) che aggiunge al testo:  
*“Dovrà essere esclusa la coltivazione nell'alveo del torrente Neguggio e nella relativa fascia di rispetto insistente sui mappali 2117,2118,2123,2124,2126”.*
- 3) di dare mandato al Direttore del Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale Trasporti e Ambiente per gli adempimenti conseguenti;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to VIRGINIO BRIVIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to PAOLO CODARRI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31.1.2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 15.2.2014 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 31.1.2014 .

Lì, 31.1.2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to PAOLO CODARRI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Lì, .....

IL SEGRETARIO GENERALE